

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)946

Vol. 1968/0158

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 946 def.

Bruxelles, 6 dicembre 1968

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per i
CAVOLEFIORI per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1969

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) n. /68 DEL CONSIGLIO

che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per i CAVOLFIORI
per la periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1969

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

Visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del
25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per
l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli
ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 e 14,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la produzione di cavolfiori è caratterizzata da raccolti
successivi che si ripartiscono dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno
successivo; che a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 159/66/CEE il prezzo
di base e il prezzo d'acquisto di tale prodotto devono essere fissati annualmente
prima dell'inizio della campagna di commercializzazione; che per la campagna
1968/1969 i dati disponibili hanno tuttavia permesso di fissare tali prezzi solo
per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 1968 e in seguito per il periodo dal
1° novembre al 31 dicembre 1968; che attualmente è possibile fissare detti prezzi
per l'ultimo periodo, che va dal 1° gennaio al 30 aprile 1969;

Considerando che i cavolfiori sono commercializzati secondo diversi modi di
presentazione i che per questo motivo si registrano sul mercato quotazioni
diverse; che i cavolfiori "con foglie" della categoria di qualità I sono
sufficientemente rappresentativi per il periodo considerato; che è pertanto
opportuno scegliere tale modo di presentazione e tale categoria di qualità
per l'applicazione del regime d'intervento;

./.

(1) G.U. n. 192 del 27 ottobre 1966, pag. 3286/66

Considerando che, per tener conto dei divari stagionali dei prezzi dei cavolfiori, è opportuno fissare il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per ciascun mese;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n° 159/66/CEE, sarebbe opportuno considerare, per la determinazione del prezzo di base per il mese di febbraio, la regione di produzione italiana della Campania; che negli anni di riferimento i corsi rilevati sul mercato rappresentativo di detta regione nel mese in causa hanno tuttavia raggiunto un livello particolarmente basso; che essi presentano inoltre divari notevoli rispetto ai corsi rilevati nello stesso mese sui mercati rappresentativi delle altre zone di produzione della Comunità; che in tali condizioni, per deroga applicata in conformità dell'articolo 14 del suddetto regolamento, è opportuno considerare per la determinazione del prezzo di base valido per il mese di febbraio anche la regione di produzione italiana della Toscana;

Considerando pertanto che le zone di produzione eccedentaria da considerare per la determinazione del prezzo di base sono :

- in gennaio : la regione di produzione italiana della Campania,
- in febbraio : le regioni di produzione italiane della Campania e della Toscana,
- in marzo : la regione di produzione italiana della Campania,
- in aprile : la regione di produzione francese del Finistère e la regione di produzione italiana della provincia di Pesaro;

Considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento n° 159/66/CEE, durante il periodo di applicazione del presente regolamento la gestione del regime d'intervento è affidata agli Stati membri; che è pertanto possibile ammettere che le rilevazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento si riferiscano a prodotti rispondenti ad un altro modo di presentazione più rappresentativo sul piano regionale di quello preso in considerazione per l'insieme della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1969 il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per i cavolfiori della voce 07.01 B I della tariffa doganale comune, espressi in unità di conto per 100 chilogrammi di peso netto, sono fissati come segue :

	<u>Prezzo di base</u>	<u>Prezzo d'acquisto</u>
gennaio	6,4	2,6
febbraio	4,-	1,6
marzo	5,6	2,3
aprile	8,-	3,2

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono ai cavolfiori "con foglie" della categoria di qualità I presentati in imballaggio.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non comprendono il costo dell'imballaggio nel quale il prodotto è presentato.

Qualora nei corsi rilevati per un prodotto sui mercati rappresentativi conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento n° 159/66/CEE sia incluso tutto o parte del costo dell'imballaggio nel quale il prodotto è presentato, tali corsi vengono diminuiti del costo dell'imballaggio incluso.

Articolo 3

Le constatazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento n° 159/66/CEE possono essere effettuate, durante il mese di aprile, anche sulla base dei corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per i cavolfiori "coronati" della categoria di qualità I presentati in imballaggio. In tal caso si applica a detti corsi, eventualmente diminuiti del costo dell'imballaggio incluso, il coefficiente 0,69.

Articolo 4

Le comunicazioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n° 159/66/CEE devono riferirsi ai corsi, imballaggio escluso, rilevati per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché, eventualmente, per il prodotto di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ANNEXE I

PRODUIT : CHOUX-FLEURS

MODE DE PRESENTATION : en feuilles

Catégorie de qualité : I

CALCUL DU PRIX DE BASE ET DU PRIX D'ACHAT

U.C./100 kg net

PERIODE	ESTIMATION DE LA PRO- DUCTION MENSUELLE C.E.E. (en tonnes)	MARCHES REPRESENTATIFS	ZONES DE PRODUCTION RETENUES	Estimation de la production mensuelle de la zone considé- rée (en % par rapport à la production mensuelle totale C.E.E.)	Cours cons- tatés sur les marchés re- présentatifs (moyenne arithmétique triennale)	PRIX DE BASE (1)	PRIX D'ACHAT	
							Limite supérieure 45 %	Limite inférieure 40 %
Janvier	150.000	Napoli Pisa Ascoli Piceno St Pol de Léon Chateaubernard	Campania Toscana Prov. Ascoli Piceno Finistère Bouches du Rhône/Vaucluse	33 % 7 % 3 % 5 % 6 %	<u>6,4</u> 8,6 12,1 13,2 14,2	6,4	2,8	2,8
Février	175.000	Napoli Pisa Ascoli Piceno Chateaubernard St Pol de Léon	Campania Toscana Prov. Ascoli Piceno Bouches du Rhône/Vaucluse Finistère	36 % 8 % 1 % 2 % 12 %	<u>2,6</u> <u>5,3</u> <u>6,1</u> 6,7 10,7	4,-	1,8	1,6
Mars	185.000	Napoli Pesaro Pisa Ascoli Piceno St Pol de Léon	Campania Prov. Pesaro Toscana Prov. Ascoli Piceno Finistère	28 % 3 % 4 % - 14 %	<u>5,6</u> <u>6,5</u> 8,5 12,5 12,8	5,6	2,5	2,3
Avril	120.000	Pesaro St Pol de Léon Pisa	Prov. Pesaro Finistère Toscana	15 % 35 % 4 %	<u>5,8</u> <u>10,3</u> <u>11,7</u>	8,-	3,6	3,2

(1) Pour chaque période seuls les prix soulignés sont retenus pour la détermination des prix de base.